

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1877

rano i Comitati, noi potremmo, con una qualche cognizione di causa, prendere in considerazione quella proposta.

Ma mancandoci tutti cotesti elementi, ed essendo nell'impossibilità di procurarceli, noi dobbiamo rimetterci necessariamente alle disposizioni della legge, le quali sono così larghe da assicurare qualunque possessore il quale possa essere tuttavia annoverato fra quelli che dovrebbero avere sottoposta a vincolo la loro proprietà, da assicurarla, dico, che tuttocì che non sarà svincolato per il fatto stesso dell'amministrazione che è in obbligo di procedere allo svincolo mediante la pubblicazione dei primi elenchi, dovrà man mano esserlo per l'esercizio del diritto che hanno tutti coloro che dovrebbero essere svincolati e per i relativi accertamenti a cui i Comitati devono procedere.

Quindi nella sostanza il concetto del proponente trova la sua difesa nel progetto di legge, ma nella legge non si potrebbe assolutamente inserire. In conseguenza sono dolente di dichiarare che non posso accettarlo.

PRESIDENTE. Non essendo l'emendamento accettato nè dal Ministero nè dalla Commissione, domando se è appoggiato.

Chi l'appoggia voglia alzarsi.

(È appoggiato.)

L'onorevole Odiard ha facoltà di parlare.

ODIARD. Veramente dopo l'ultima discussione intervenuta nuovamente sull'articolo 1, sotto la forma di un articolo 2, io sperava una più benigna accoglienza all'emendamento che ho avuto l'onore di proporre.

Entro subito in argomento.

Rispondo anzitutto al relatore della Commissione il quale si provò a dimostrare che voglio far passare nell'articolo 2 ciò che non sono riuscito a far passare nell'articolo 1. Nulla di meno esatto di questa asserzione. Infatti, nell'articolo 1 io aveva proposto che si aggiungesse la parola *incolte* dopo la parola *terre*, affinchè fossero esenti dal vincolo forestale, tutte quante le terre che attualmente si trovano in coltivazione.

Questo emendamento fu respinto, soprattutto perchè il ministro fece osservare che potevano esservi terre, state messe in coltivazione in contravvenzione alle leggi forestali precedenti. Dunque, limitando l'esenzione, con questo mio emendamento, alle terre che non furono coltivate in contravvenzione alle leggi precedenti, io propongo un emendamento che è molto diverso dal primo. Epperò mi pare che la questione pregiudiziale sia assolutamente esclusa.

Veniamo al merito della questione.

Quando, discorrendo con alcuni colleghi che più sostenevano questa legge, e soprattutto sostenevano il limite superiore della zona del castagno come criterio dirigente in questa materia, io osservai che la legge sarebbe stata applicabile anche ai terreni già coltivati, e che al disopra di questa infelice zona del castagno, moltissimi terreni trovavansi in coltivazione, contrariamente a quanto si affermava nella relazione ministeriale, e contrariamente a quanto più volte dichiarò l'onorevole relatore, provocai un sorriso d'incredulità, e vive proteste e denegazioni circa alle intenzioni che io prestava al ministro ed alla legge; ma quando ministro e relatore vennero alla Camera a dichiarare, che per l'appunto la legge doveva colpire le terre già messe in coltivazione, i predetti miei colleghi allegramente votarono le legge, come se queste dichiarazioni fossero state fatte in senso completamente contrario.

Ora, è già un fatto molto grave il colpire col vincolo forestale terreni già posti in coltivazione, sebbene in contravvenzione alle leggi forestali precedenti.

Anche nel diritto privato abbiamo se non altro la prescrizione che in alcuni casi esenta il proprietario dall'obbligo di presentare i titoli della sua proprietà; in questo caso invece non si vuole ammettere prescrizione di sorta. Con quanta ragione?

Ma io non insisto sopra questo argomento, essendo stato escluso il mio emendamento all'articolo 1. Poichè questi proprietari hanno commesso l'enorme delitto di coltivare certe terre che erano soggette al vincolo forestale, secondo le leggi precedenti, essi devono esserne puniti senza alcun beneficio di prescrizione, sebbene questo beneficio si conceda per altri delitti assai più gravi di questo. Ma, quando si tratta di beni già posti in coltivazione da secoli, e che non erano vincolati da alcuna legge precedente, io vi domando: con che diritto volete sottoporre questi beni al vincolo forestale, e dire ai loro proprietari: voi non potrete più coltivarli?

Ho sentito or ora l'onorevole ministro venire a chiedere che, per ragioni d'igiene sia limitato il vincolo forestale ai soli boschi esistenti, non solo, ma domandare, e la Camera concedere, una indennità quando si dovesse per questa ragione vincolare dei terreni boschivi non peranco vincolati da leggi precedenti. Ed invece quando per altri motivi si colpiscono di vincolo forestale dei beni che, non solo non sono più boschivi attualmente, ma furono posti in coltivazione da secoli, senza che fossero colpiti dal vincolo forestale per le leggi precedenti, voi volete negare ogni indennità. Io vi domando quanta giustizia vi sia in questo modo di procedere.